



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **101** DEL **18 LUG. 2024**

OGGETTO: DDR n. 98 del 02 luglio 2024 “*Approvazione del documento - Procedura per la valutazione regionale dei farmaci C(nn)*”: *errata corrige*.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rettifica l'Allegato A paragrafo 3.3, lettera b), dove per errore materiale è stato riportata una durata “non inferiore” a 90 giorni per la fornitura del farmaco alle stesse condizioni economiche precedentemente concordate, in luogo di una durata “non superiore”.

IL DIRETTORE GENERALE  
AREA SANITÀ E SOCIALE

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 98 del 02 luglio 2024 “*Approvazione del documento - Procedura per la valutazione regionale dei farmaci C(nn)*”;

DATO ATTO che all'Allegato A paragrafo 3.3, lettera b) del citato Decreto n. 98/2024 prevede che le Aziende Farmaceutiche che intendono stipulare contratti di acquisto con le Aziende Sanitarie del Veneto si impegnino, tra l'altro, a fornire il farmaco, all'esito della negoziazione con AIFA, alle stesse condizioni economiche precedentemente concordate sino alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco in regime di SSN, e comunque per una durata non inferiore a 90 giorni dalla data di pubblicazione della Determina AIFA di rimborsabilità in Gazzetta Ufficiale, al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti precedentemente avviati al trattamento;

RILEVATO che per errore materiale è stata indicata “una durata non inferiore a 90 giorni” in luogo di una durata non superiore a 90 giorni”;

CONSIDERATO, pertanto, la necessita di modificare il sopra richiamato paragrafo 3.3, lettera b) dell'Allegato A;

DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sostituire come segue, in considerazione dell'errore materiale in premessa indicato, il paragrafo 3.3, lettera b), primo capoverso: “*impegno dell'Azienda Farmaceutica titolare dell'AIC, all'esito della negoziazione con AIFA, a fornire il farmaco alle stesse condizioni economiche precedentemente concordate sino alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco in regime di SSN, e comunque per una durata non superiore 90 giorni dalla data di pubblicazione della Determina AIFA di rimborsabilità in Gazzetta Ufficiale, al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti precedentemente avviati al trattamento*”;

3. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.



F.to Massimo Annicchiarico